

## **REGOLAMENTO *WELFARE* DI ATENEO**

### Art. 1

#### Finalità, oggetto, definizioni

1. Il presente Regolamento, visto anche quanto previsto dall'art. 60 del CCNL 2006/2009 comparto Università, in attuazione dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 e dell'art. 21, commi 1 e 6 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, disciplina il Sistema del *Welfare* di Ateneo.
2. Il Sistema di cui al comma 1 è creato allo scopo di contribuire al sostentamento delle famiglie dei dipendenti, in relazione al grado di disagio socio-economico e alla numerosità dei rispettivi componenti, e di favorire il benessere psico-fisico del personale dell'Ateneo e dei propri congiunti. Per "congiunti" si intendono il coniuge del dipendente ed i figli, anche eventualmente conviventi con il coniuge in caso di separazione o divorzio.
3. Il Sistema prevede l'erogazione di servizi di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo nonché di altre forme di intervento in favore del personale di cui al c. 4.
4. Previa dichiarazione di adesione ed in presenza dei requisiti di cui all'art. 3, sono destinatari del *Welfare* di Ateneo:
  - a. il personale in servizio presso l'Università della Tuscia a tempo indeterminato (dirigente, tecnico-amministrativo, docente), di seguito indicato "personale";
  - b. il personale in servizio presso l'Università della Tuscia con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno un anno, nonché i titolari di assegno di ricerca almeno annuale ed i dottorandi di ricerca.

### Art. 2

#### Tipologie di intervento

1. Le tipologie di intervento del *Welfare* di Ateneo sono:
  - a. Contribuzioni assistenziali (sussidi per patologie e decessi);
  - b. Contribuzioni per il merito e per la formazione;
  - c. Contribuzioni specifiche finalizzate al sostentamento delle famiglie dei dipendenti;
  - d. Attività culturali, ricreative e sportive promosse e realizzate dal Circolo Ricreativo dell'Università della Tuscia (CRUT);
  - e. Attività e servizi di supporto.

2. I servizi e le attività indicati nel precedente comma sono assicurati, là ove possibile, a seguito di stipula di convenzioni. In assenza di apposite convenzioni, le provvidenze sono erogate con altre modalità definite con decreto rettorale.

### Art. 3

#### Accesso al sistema *Welfare*

1. Per l'accesso al Sistema del *Welfare* di Ateneo è richiesto al personale il versamento di un contributo annuale di solidarietà. Il contributo è commisurato allo stipendio tabellare, previa individuazione da parte del Consiglio di Amministrazione di apposite percentuali e di un importo annuo massimo.
2. Per il personale di cui all'art. 1, c. 4, lett. a) il contributo annuale è trattenuto mensilmente dall'Amministrazione erogante, previa formale adesione.
3. Per il personale di cui all'art. 1, c. 4, lett. b) il contributo annuale è versato sul c/c bancario dell'Università al momento della stipula del contratto previa dichiarazione di adesione al *Welfare* di Ateneo.
4. La misura dei sussidi per le patologie è determinata tenuto conto di apposite fasce di reddito ISEE del nucleo familiare fissate dalla Commissione come previsto dall'art. 5, c. 1, lett. a).
5. L'accesso alle provvidenze avviene previa pubblicazione di apposito bando. Il bando stabilisce i criteri per la formulazione delle graduatorie.

### Art. 4

#### Fondo *Welfare*

1. Il Fondo *Welfare* di Ateneo è costituito da:
  - a. risorse stanziare su apposito capitolo di bilancio in occasione dell'adozione annuale del bilancio preventivo;
  - b. contributi erogati da enti pubblici e privati;
  - c. quote annuali di partecipazione al *Welfare* di Ateneo;
  - d. avanzi derivanti da precedenti esercizi finanziari imputati sul medesimo capitolo di bilancio;
  - e. eventuali risorse aggiuntive derivanti da economie individuate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le risorse stanziare dall'Amministrazione su apposito capitolo di bilancio non saranno comunque inferiori al 150% delle risorse provenienti dai contributi di solidarietà più una parte dei risparmi derivanti dalla chiusura programmata dell'Ateneo definita annualmente dal C.d.A.

3. Eventuali, ulteriori risorse determinate dal C.d.A. potranno essere destinate, nel rispetto della normativa vigente, a singole componenti del personale e correlate a specifiche finalità.

#### Art. 5

#### Commissione *Welfare*

1. E' istituita la Commissione *Welfare* di Ateneo, di seguito indicata "Commissione", alla quale compete:
  - a. la proposta al Consiglio di Amministrazione relativa alla programmazione annuale delle attività e dei servizi e la determinazione delle fasce di reddito ISEE;
  - b. la proposta al Consiglio di Amministrazione relativa al finanziamento annuale e alla misura della quota individuale di partecipazione al *Welfare*;
  - c. la ripartizione dei fondi sulla base dello stanziamento di bilancio tra le varie tipologie di cui all'art. 2, c. 1;
  - d. la formulazione di proposte al Senato Accademico per le modifiche al presente regolamento;
  - e. altre funzioni demandate dai Regolamenti dell'Ateneo.
2. Le funzioni di segreteria amministrativa della Commissione sono svolte da un apposito ufficio individuato nell'Amministrazione centrale.
3. Gli uffici dell'Amministrazione centrale, in relazione alle rispettive competenze, garantiscono l'attuazione delle delibere assunte dalla Commissione.
4. La Commissione, di nomina rettorale e con durata quadriennale, è costituita da:
  - a. il Rettore o suo delegato;
  - b. il Direttore Generale o suo delegato;
  - c. n. 3 rappresentanti del personale docente di ruolo (un professore ordinario/straordinario, un professore associato, un ricercatore), eletti ciascuno dalla categoria di appartenenza;
  - d. n. 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di ruolo, eletti dalla stessa categoria;
  - e. il Presidente del CRUT.
5. Gli eventuali delegati del Rettore e del Direttore Generale sono nominati all'atto della costituzione della Commissione.
6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da una unità di personale amministrativo individuato dal Direttore Generale.
7. Le modalità elettorali per i rappresentanti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo sono stabilite nel successivo articolo 6.

8. La Commissione si riunisce, di norma, con cadenza bimestrale, fermo restando la seduta di cui all'art. 5, c.1, lett. a) da effettuarsi all'inizio dell'anno una volta nota la consistenza dei fondi *welfare*. Per il funzionamento della Commissione si applicano le norme del Regolamento Generale di Ateneo (Titolo II).
9. Il Presidente rappresenta la Commissione, sovrintende all'esecuzione delle delibere, è responsabile dei fondi assegnati al *Welfare* dal Consiglio di Amministrazione.
10. La Commissione può nominare tra i propri componenti sotto-commissioni, permanenti o temporanee, con funzioni propositive in materie di particolare complessità. Le sotto-commissioni possono essere integrate con personale di ruolo in possesso di professionalità adeguata rispetto all'ambito di competenza della sotto-commissione medesima.
11. La partecipazione ai lavori della Commissione o delle sotto-commissioni permanenti o temporanee è equiparata all'effettivo servizio ed è a titolo gratuito.

#### Art. 6

##### Modalità elettorali

1. Le elezioni dei rappresentanti del personale docente di ruolo e del personale tecnico-amministrativo di ruolo nella Commissione *Welfare* sono indette con decreto rettorale e si svolgono contestualmente a quelle del Senato Accademico.
2. Per le elezioni si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Generale di Ateneo per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico.
3. L'elettorato attivo spetta al personale di cui all'art. 1, c. 4, lett. a) e b), in regola con l'iscrizione.
4. All'atto della presentazione della candidatura (art. 41 del R.G.A.) deve essere certificata la propria adesione al sistema *Welfare* di Ateneo.
5. La funzione di componente elettivo della Commissione *Welfare* è incompatibile con:
  - a. quella di componente degli Organi di Governo dell'Ateneo;
  - b. quella di membro del Consiglio direttivo del CRUT, salvo quanto previsto all'art. 5 c. 4.
6. I mandati elettivi non possono essere rinnovati per più di una volta consecutiva.
7. La Commissione *Welfare* rimane in carica per lo stesso quadriennio di vigenza del Senato Accademico.